SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 1060ª seduta pubblica, per lunedì 7 maggio 2001, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

01A4976

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2001.

Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che all'art. 8, comma 1-*bis*, prevedeva che le regioni potessero individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedevano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a quei fini, i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'istaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d'incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che conferma le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime convenzionale, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 34 medesimo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 marzo 2000, n. 184, recante il «regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», con cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'attività svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che rende esecutivo il «regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale», che all'art. 5, lettera *b)*, prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianità di servizio;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nella seduta del 2 marzo 2001;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Anzianità di servizio

1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che:

a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza terri-

toriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;

b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

1) il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità;

c) i certificati di servizio rilasciati dall'organo competente devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;

d) l'anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80

01A4783

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 20001.

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3128).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito delle calamità che hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998;

Viste le ordinanze n. 3055 del 21 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2000 e n. 3121 del 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001 concernenti, tra l'altro, interventi di emergenza conseguenti ai danni provocati da mareggiate in Campania;

Considerate le esigenze rappresentate dal presidente della regione Campania, commissario delegato, di integrare le disposizioni delle richiamate ordinanze al fine di facilitare l'esecuzione degli interventi per la ricostruzione;

Viste le richieste dei comuni di Barano d'Ischia e di Forio di ricondurre al presidente della regione Campania, commissario delegato, l'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza n. 3121/2001;

Viste l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999 e l'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali in Sardegna;

Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 27 marzo 2001 con la regione Sardegna e gli enti locali interessati;

Viste le ordinanze n. 2212 del 3 febbraio 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1992 e n. 2325 del 2 luglio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1993; concernenti eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Siciliana;

Vista la nota del prefetto di Palermo n. 20010001108/prot.civ. del 21 aprile 2001 con la quale vengono indicate le esigenze finanziarie per la prosecuzione degli interventi urgenti nel comune di Pollina colpito dal terremoto del 26 giugno 1993;

Vista la nota n. 0034015 in data 20 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha prospettato l'esigenza di modificare l'ordinanza n. 3124/2001;

Vista l'ordinanza n. 3094 del 10 novembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2000 concernente l'individuazione dei comuni della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000;

Viste le ordinanze n. 3052 del 31 marzo 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000 e n. 3108 del 24 febbraio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2001 come integrata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;

Vista la richiesta del commissario delegato di disporre di ulteriori finanziamenti per l'attuazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Siciliana;

Vista l'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001 concernente situazioni di emergenza concernente gli eventi alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000;

Vista la nota n. 4392/20.1/GAB del 15 febbraio del 2001 con la quale la prefettura di Cosenza chiede l'inserimento del comune di Nocara nell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;

Ritenuto di accogliere le richieste avanzate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

INTERVENTI URGENTI NELLA REGIONE CAMPANIA

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/1998, predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosità, a scala non inferiore ad 1:5000, che riportino, nell'ambito delle aree già perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e successive modifiche e integrazioni, la suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosità, da definirsi in base all'intensità di fenomeni verificatisi e di quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste. Il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (C.N.R. - G.N.D.C.I.) effettua una valutazione degli aspetti metodologici nelle procedure di stesura di dette carte di pericolosità.

2. Il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998, come modificato dall'art. 23 dell'ordinanza n. 3076/2000, fissa le misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, sulla base del diverso livello di pericolosità presente in dette aree, stabilito come previsto dal comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosità lo consenta, la possibilità di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresì, le zone nelle quali è vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti devono essere delocalizzati. Il commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia.

3. Il comitato istituzionale definisce le modalità per l'individuazione puntuale degli edifici che possono essere ricostruiti o ripristinati nella stessa area d'origine e di quelli da delocalizzare, nonché i criteri relativi agli interventi autorizzabili ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000.

4. Il commissario delegato stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai privati per la ricostruzione in loco o nelle aree a tal fine individuate e fornisce le linee guida tecniche da adottare per la ricostruzione, per ridurre al minimo la vulnerabilità delle costruzioni nei confronti delle colate di fango.

Art. 2.

1. Per la concessione dei contributi per la ricostruzione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi che è posta a carico delle disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 3.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3121/2001 le parole da «è assegnato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnate al presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999, le somme rispettivamente di lire 7 miliardi e di lire 4 miliardi per interventi urgenti nei comuni di Barano d'Ischia e di Forio. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori, anche per stralci funzionali e al col-

laudo delle opere realizzate, awalendosi delle deroghe e della conferenza dei servizi di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3121/2001 è soppresso.

Capo II

INTERVENTI URGENTI NELLA REGIONE SARDEGNA

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'ordinanza n. 3024/1999 e per quelli di cui al successivo comma 3 è assegnato alla regione Sardegna un ulteriore contributo di lire 100 miliardi. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I compiti affidati dall'ordinanza n. 3024/1999 al commissario delegato sono trasferiti alla regione Sardegna, che è tenuta al rispetto delle procedure previste dalla stessa ordinanza. Le disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale del commissario delegato sono trasferite su un apposito capitolo di bilancio della regione Sardegna, sul quale affluiscono anche le risorse di cui al comma 1.

3. Con le risorse di cui al comma 1, la regione Sardegna provvede anche agli interventi urgenti nel comune di Castelsardo necessari per fronteggiare i danni ed i pericoli connessi con l'attuale situazione di dissesto idrogeologico, nel limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi, comprendente i contributi da erogarsi ai privati danneggiati, nel limite massimo di lire 500 milioni.

4. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3024/1999 come integrato dall'art. 15, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000, sono aggiunte le seguenti parole:

«decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 28 e 51, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 1, come integrato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2000 e 2001».

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLLINA (PALERMO) NEL 1993

Art. 5.

1. Il prefetto di Palermo, avvalendosi dell'ufficio del Genio civile di Palermo provvede alla messa in sicurezza della viabilità stradale interessante il comune di Pollina. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.426 milioni dei quali lire 1.762,721 milioni a carico delle risorse all'uopo già assegnate dalla Regione siciliana e lire 663,279 milioni a carico delle disponibilità di cui al successivo comma 3.

2. È assegnata al prefetto di Palermo la somma di lire 4.700 milioni per la prosecuzione degli interventi urgenti nel comune di Pollina, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 2212/1992.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 5.363,279 milioni, è posto a carico, quanto a lire 4.077,630 milioni, delle residue disponibilità delle risorse assegnate al prefetto di Palermo dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2325/1993 nonché di quelle assegnate alla Regione siciliana dal medesimo art. 3, che vengono trasferite a cura del Dipartimento della protezione civile al prefetto di Palermo, e quanto a lire 1.285,649 milioni delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Sono abrogate le disposizioni delle precedenti ordinanze che contrastano con quelle contenute nel presente articolo.

Capo IV

INTEGRAZIONI ALLE ORDINANZE N. 3094/2000, N. 3108/2001 E N. 3124/2001

Art. 6.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3094/2000 all'elenco dei comuni della provincia di Cosenza, danneggiati senza ordinanza di sgombero, è aggiunto il comune di Nocara.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3124/2001 le parole «nel periodo 1996-2000» e le parole «del periodo - dicembre 1996 - gennaio 1997» sono sostituite con le parole «nel periodo settembre 1997-agosto 2000».

2. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3124/2001 è aggiunto il seguente comma: «3. Ove nelle ordinanze di riferimento, sia stato nominato un commissario delegato, allo stesso è affidata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. In questi casi le regioni attivano i mutui di cui all'art. 1 e trasferiscono le risorse sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato; sulla stessa contabilità affluiscono, altresì, le risorse di cui all'art. 2».

Art. 8.

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti connessi all'emergenza idrica nella Regione siciliana, è assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 l'ulteriore somma di lire 10 miliardi. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

2. A modifica dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 3052/2000, le amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso art. provvedono a trasferire al commissario delegato, di cui al comma 1, l'intero importo delle risorse di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza sovracitata.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4791

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 aprile 2001.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo dalle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;

Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;

Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del consiglio direttivo della BCE del 5 ottobre 2001, è stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 4,75 per cento;

Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, resta invariato nella misura del 4,50 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4911

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 aprile 2001.

Recepimento della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva 91/441/CEE che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recente modificazione alla direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2000, di recepimento della direttiva 1999/102/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000;

Vista la direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 35 del 6 febbraio 2001, che, lasciando invariati i valori limite delle emissioni, modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il punto 8.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 aprile 2000, è sostituito dal seguente:

«8.1 Veicoli con motore ad accensione comandata.

8.1.1. Motori alimentati a benzina.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi, II e III e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria Ml, la cui massa massima supera 2500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il Ministro: BERSANI

01A4945

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 febbraio 2001.

Integrazione al decreto ministeriale 18 dicembre 2000, recante le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, nel quale sono contenute direttive ai prefetti ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2001;

Vista la legge 20 novembre 2000, n. 336, con la quale è stata ripristinata la festa nazionale della Repubblica;

Considerato che a decorrere dal 2001 la celebrazione della festa della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che viene pertanto ripristinato come giorno festivo;

Decreta:

Art. 1.

Nel comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, dopo la lettera *J)*, è inserita la seguente lettera:

«*J*-bis) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 236

01A4794

DECRETO 10 aprile 2001.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del Consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 17 marzo 2001 n. 5 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 27 marzo 2001, n. 147, area D/PA;

Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 5 maggio 2001 al 30 settembre 2001 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 23 luglio al 24 agosto 2001 è altresì vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo

almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 4.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 344

01A4964

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 15/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472, e 23 dicembre 1999, n. 488, con le quali è stato rifinanziato in particolare l'art. 9 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale le spese relative a limiti d'impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte in conto competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempre che l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad allocare le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dall'art. 10 della stessa legge;

Vista in particolare la propria delibera in data 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1999), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, proceduto alla finalizzazione di «economie» conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed al finanziamento di nuovi interventi;

Vista, altresì, la propria delibera in data 4 agosto 2000, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), con la quale questo Comitato — nel rimodulare i programmi precedenti — ha proceduto, tra l'altro, alla revoca di finanziamenti per tardiva presentazione dei relativi progetti ed ha disposto l'accantonamento degli importi scaturenti dalle revoche stesse al fine di assicurare, in linea con le indicazioni della citata legge n. 30/1998, l'elevazione del contributo sino al 60% del costo, prevedendo l'utilizzo dei fondi recati dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999 in caso d'incapienza delle risorse rispetto al fabbisogno correlato a tale elevazione e riservandosi di imputare, nell'opposta ipotesi, sulle eccedenze il parziale finanziamento degli interventi proposti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, con nota n. 370 (TIF 5)/211 del 9 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 20 luglio 2000, che ha fissato al 31 ottobre 2000 il termine ultimo per la presentazione dei progetti finanziati con la richiamata delibera n. 66/1999;

Vista la nota n. 1558/211 del 20 dicembre 2000, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha formulato proposte di revoca di uno degli interventi di cui all'alinea precedente, di rimodulazione di altri inter-

venti e di destinazione delle risorse così liberatesi agli interventi proposti per il finanziamento già con la citata nota del 9 marzo 2000;

Vista la nota n. 468 (TIF 2) del 26 gennaio 2001 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i prospetti riepilogativi, distinti per limiti d'impegno, dei contributi relativi agli interventi già avviati;

Vista la nota n. 241(TIF 5)/211 del 30 gennaio 2001 con la quale il citato Ministero indica i progetti di cui alle precedenti delibere di questo Comitato che risultavano muniti di progettazione esecutiva già all'epoca di emanazione della legge n. 472/1999 e per i quali non si è ancora proceduto all'accensione dei relativi mutui;

Preso atto che la proposta di revoca dell'intervento relativo a Padova è motivata con la mancata presentazione del progetto entro il termine stabilito dal citato decreto dirigenziale;

Preso atto che le nuove soluzioni progettuali prospettate dal comune di Bologna, beneficiano di due distinti finanziamenti, sono state valutate solo in parte positivamente dalla commissione di alta vigilanza, istituita ai sensi della menzionata legge n. 204/1995;

Preso atto che l'intervento proposto dal comune di Perugia, già parzialmente finanziato a carico della legge n. 641/1995, forma oggetto di apposito accordo di programma, stipulato il 12 dicembre 1997 ed integrato il 23 ottobre 1999, tra il comune, la regione il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il Ministero dei lavori pubblici;

Preso atto che la proposta di ulteriore finanziamento per l'intervento relativo a Venezia mira a consentire l'integrale realizzazione della «variante» approvata, in linea di principio, da questo Comitato con la citata delibera n. 71/2000, in quanto coerente con il più generale ridisegno della modalità su ferro dell'area;

Preso atto che la proposta di finanziamento dell'intervento relativo alla provincia di Ancona, già incluso nell'originaria graduatoria redatta dalla citata commissione di alta vigilanza ed all'epoca non finanziato per incapienza di fondi, è motivata con la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 3, punto 4*b* della legge n. 194/1998 e con l'esiguità del contributo previsto, compatibile con le disponibilità attuali;

Preso atto che sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 472/1999 possono essere imputati esclusivamente oneri relativi a «progetti esecutivi già approvati»;

Ritenuto di procedere alla quantificazione definitiva dei contributi per gli interventi già avviati, sulla scorta dei dati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e di effettuare i conseguenti aggiustamenti in modo da disporre di un chiaro quadro finanziario delle effettive necessità;

Ritenuto di condividere le proposte come sopra illustrate e ritenuto in particolare di procedere al finanziamento dell'intervento di Perugia in considerazione degli specifici impegni già assunti con il ricordato accordo di programma e di prevedere, invece, un'assegnazione in via programmatica per gli interventi di Venezia e di Ancona in relazione all'opportunità di definire più compiutamente, in seno alla commissione infrastrutture, profili di carattere tecnico;

Ritenuto di avviare il ricorso alle disponibilità recate dall'art. 13 della legge n. 472/1999, traslando intanto su tali disponibilità i contributi relativi ad interventi già dotati di progettazione esecutiva approvata;

Delibera:

1. INTERVENTI AVVIATI.

A seguito dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori, il contributo assegnato agli interventi già attuati o comunque avviati, riportati nell'allegato 1, è definitivamente quantificato nella misura indicata, accanto a ciascun intervento, nell'allegato medesimo, nel quale è altresì specificata la legge cui resta imputato l'onore relativo e che forma parte integrante della presente delibera.

2. INTERVENTI DA AVVIARE.

2.1 RIMODULAZIONE PRECEDENTI PROGRAMMI.

2.1.1 *Approvazione variante e rimodulazione finanziamento.*

È approvata la variante di cui all'allegato 2, concernente il programma di collegamenti tranviari nel comune di Bologna, come da ultimo indicati nella delibera n. 66/1999, e che forma parte integrante della presente delibera.

I contributi originariamente assegnati a ciascun intervento con la suddetta delibera sono trasferiti al nuovo progetto unitario nell'importo ridotto riportato nel prospetto stesso e che rappresenta la misura massima per assicurare la copertura del costo dell'opera sino alla percentuale del 60%.

2.1.2 *Revoca.*

È revocato il contributo annuo di 3.066 milioni di lire assegnato con delibera n. 66/1999, a carico del primo limite d'impegno di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, all'intervento di Padova denominato «completamento linea tranviaria tratta S. Croce-Guizza».

2.1.3 *Traslazione oneri su risorse legge n. 472/1999.*

Al fine di procedere all'utilizzo delle risorse recate dalla legge n. 472/1999 e liberare risorse per il finanziamento di ulteriori opere, il finanziamento originariamente assegnato agli interventi individuati nell'allegato 3, muniti di progettazione esecutiva già approvata, viene traslato sui limiti d'impegno previsti da detta legge e, in considerazione della diversa durata temporale dei limiti stessi e delle modifiche intervenute nella misura del tasso d'interesse, viene rideterminato, nell'entità precisata accanto a ciascun intervento, nel citato allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2.1.4 *Altre modifiche.*

Il contributo ventennale di 285,9 milioni di lire assegnato con delibera n. 70/2000, a valere sulle risorse di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998, all'intervento di Osimo (ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio centro storico) del costo di 5.620 milioni di lire viene traslato sul primo limite di impegno dell'art. 9 della legge n. 211/1992 e rideterminato in 245 milioni di lire annui per 28 anni.

Gli altri finanziamenti disposti con la suddetta delibera gravano indistintamente sui limiti d'impegno di cui alla citata legge n. 448/1998 ed aventi ora medesima scadenza in relazione alle previsioni dell'art. 54, comma 16, della legge n. 449/1997.

2.2 ASSEGNAZIONE RISORSE.

2.2.1 *Assegnazione contributo.*

È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, l'intervento di Perugia, denominato «Minimetrò - 1° lotto funzionale Pian di Massiano-Pincio centro», del costo di 114.800 milioni di lire. A detto intervento è destinata una quota annua di 2.826 milioni di lire a valere sul primo limite d'impegno previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992 e quindi per la durata di 28 anni: tale quota è da intendere quale misura massima per assicurare la copertura della parte di costo (38.880 milioni di lire) che il Ministero dei trasporti e della navigazione si è impegnato a finalizzare all'opera nell'accordo integrativo di programma del 23 ottobre 1999, meglio specificato in premessa.

Si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2 - 1.8 della delibera n. 70/2000.

Gli adempimenti in tema di verifiche e di referto previsti, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della delibera richiamata sono riferibili anche all'intervento come sopra finanziato.

2.2.2 *Assegnazione programmatica.*

In via programmatica all'intervento «Venezia, linea tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S. Marta», del costo complessivo di 188.600 milioni di lire, è assegnato — in aggiunta al contributo annuo di 5.202,3 milioni di lire gravante sulla legge n. 611/1996, già destinato all'originario progetto con delibera 8 maggio 1996 e confermato con delibera n. 71/2000 al progetto revisionato — un ulteriore contributo annuo di 2.878,2 milioni di lire a valere sul primo limite di impegno previsto dal richiamato art. 9 della legge n. 211/1992 per la durata di 28 anni.

Il contributo — che, sommato a quello già in essere, al tasso di sconto attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti consente l'attivazione di un volume di investimenti pari a lire 113.160 milioni di lire — sarà assegnato definitivamente all'intervento su proposta della commissione infrastrutture non appena definiti più compiutamente profili di carattere tecnico anche alla luce delle ulteriori indicazioni cui la commissione di alta vigilanza ha subordinato il proprio parere favorevole.

In via programmatica è assegnato all'intervento «Provincia di Ancona: sistema integrato autobus - treno» un contributo annuo di 594 milioni di lire a valere sul secondo limite di impegno previsto dal citato art. 9 della legge n. 211/1992 per la durata di 30 anni. Il contributo — che al tasso indicato consente l'attivazione di un volume di investimenti di 8.400 milioni di lire, pari al 60% del costo delle infrastrutture ferroviarie — verrà assegnato definitivamente all'intervento su proposta della commissione infrastrutture a seguito di una più compiuta valutazione delle specificità del progetto.

2.3 NUOVO QUADRO FINANZIARIO.

2.3.1 In relazione alle modifiche ed assegnazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 e tenuto conto che, per assicurare unitarietà di riferimento nell'ipotesi di molteplicità di finanziamenti, alcuni dei contributi definitivi di cui al punto 1 sono imputati, almeno in parte, su limiti di impegno diversi da quelli originari, il quadro delle assegnazioni ex leggi n. 211/1992, n. 611/1996, n. 30/1998 e n. 194/1998 per gli interventi non ancora avviati viene rideterminato come all'allegato 4, che forma parte integrante della presente delibera.

I contributi che vengono imputati su legge diversa da quella richiamata nell'originaria delibera di finanziamento o nella delibera di rideterminazione dei contributi medesimi vengono traslati di norma in misura inalterata: eventuali adeguamenti, tra l'altro per elevare — ove necessario — la percentuale di copertura del costo sino alla soglia massima stabilita dalla legge n. 30/1998, saranno disposti su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, e nel limite delle disponibilità, facendo a tale fine ulteriore ricorso anche agli stanziamenti della legge n. 472/1999.

2.3.2 In relazione alla modifica di cui al punto 2.1.4 il quadro delle assegnazioni delle risorse previste dall'art. 50 della legge n. 448/1998 resta ridefinito come all'allegato 5, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 293

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON LAVORI AGGIUDICATI - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA CONTRIBUTO

(importi in lire)

LOCALITA' / INTERVENTI	Costo originario	QUOTE DEFINITIVE LEGGE N. 211/1992 art. 9		LEGGE N. 611/1996	LEGGE N. 30/1998 art. 10	LEGGE N. 194/1998 art. 3, c. 4
		28 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni
NAPOLI						
Metropolitana linea 1 Vanvitelli-Dante	1.018.109.000.000	26.940.779.808				
Funicolare di Chiaia	26.032.000.000			1.097.330.208		
MILANO						
Prolungamento M3 Zara-Maciachini	183.905.000.000	7.587.709.250				
Tranvia P.zza Castello-Maciachini -Parco Nord	106.000.000.000	4.195.473.808				
Prolungamento M2 Famagosta-Abbiategrasso	121.000.000.000	4.847.172.976				
Tranvia P.le Abbiategrasso-Duomo	84.000.000.000	3.366.979.586				
ROMA						
Potenziamento e ammodernamento linee A e B (3 interv):						
= Ampliamento deposito Osteria del Curato (a)	148.710.000.000	4.480.530.166				
= nodo di Termini (a)	65.390.000.000	2.302.128.018				
Tranvia Gianicolense	35.000.000.000	1.721.336.812				
GENOVA						
Metropolitana - tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole	520.000.000.000	21.999.488.456			3.561.911.086	
SPOLETO						
Percorsi meccanizzati mobilità alternativa		700.786.526			136.101.080	
TORINO						
Metrop. leggera automatica linea 1 - Porta Nuova-Campo Volo	1.169.100.000.000		49.341.874.846			
FIRENZE						
Linea tranviaria S.Maria Novella-Scandicci (a)	238.200.000.000			5.987.190.902		
	TOTALE IN LIRE	**78.142.385.406**	**49.341.874.846**	**7.084.521.110**	**3.698.012.166**	
	TOTALE IN EURO	**40.357.174,054**	**25.482.951,678**	**3.658.849,804**	**1.909.863,896**	

NOTA (a): Quota di contributo corrispondente ai mutui già accesi. La quota residua è traslata sulla L. 472/1999 (v. all. 3)

ALLEGATO 2

VARIANTE INTERVENTO DI BOLOGNA

(importi in milioni di lire)

INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	CONTRIBUTO A CARICO STATO							
		L. 211/1992 (28 anni)		L. 211/1992 (30 anni)		L. 611/1996 (30 anni)		L.30/1998 (30 anni)	
		CONTRIBUTO ANNUO	VOLUME INVESTIM.TO	CONTRIBUTO ANNUO	VOLUME INVESTIM.TO	CONTRIBUTO ANNUO	VOLUME INVESTIM.TO	CONTRIBUTO ANNUO	VOLUME INVESTIMENTO
INTERVENTI E FINANZIAMENTI ORIGINARI									
Bologna - rete tranviaria	395.000,00			14.458,00	233.987,00			277,00	4.476,00
Bologna - completamento linea tranviaria Riva Reno - Borgo Panigale	143.000,00	4.471,00	70.000,00						
TOTALI	538.000,00	4.471,00	70.000,00	14.458,00	233.987,00			277,00	4.476,00
VARIANTE E NUOVO FINANZIAMENTO APPROVATI									
Bologna - linea tranviaria S. Lazzaro - Borgo Panigale	368.960,00	945,59	13.008,00			14.458,00	204.451,00	277,00	3.917,00
IMPORTI IN EURO	190,55	0,49	6,72			7,47	105,59	0,14	2,02

ALLEGATO 3

LEGGE N. 472/1999 - TRASLAZIONE ONERI PER INTERVENTI CON PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

LOCALITA' / INTERVENTO	DATI PRECEDENTE DELIBERA (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)						RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO (IMPORTI IN LIRE)					
	DELIBERA DI RIFERIM.TO	COSTO INTERV.TO	COSTO INTERVENTO APPROVATO MIN. TRASPOR.	VOLUME INVESTIMENTI 60%	L. 211/1992 (rata 28 anni) CONTRIB. ANNUO	L. 211/1992 (rata 30 anni) CONTRIB. ANNUO	L. 211/1992 (rata 28 anni) VOLUME INVESTIMENTI	L. 211/1992 (rata 28 anni) CONTRIBUTO ANNUO	L. 611/1996 (rata 30 anni) VOLUME INVESTIMENTI	L. 611/1996 (rata 30 anni) CONTRIBUTO ANNUO	L. 472/1999 (rata 15 anni) VOLUME INVESTIMENTI	L. 472/1999 (rata 15 anni) CONTRIBUTO ANNUO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FIRENZE												
Linea tranviaria S.Maria Novella-Scandicci (a)	21. 4.1999	238.200	247.526	142.920		8.831			94.130.000.000	5.987.190.902	48.790.000.000	4.866.504.412
MILANO												
Collegamento Monza-Lissone sud - I fase funzionale	21. 4.1999	175.000	175.000	105.000		6.488					105.000.000.000	10.473.108.492
ROMA												
Potenziamento e ammodernamento linee A e B:												
- Ampliamento deposito Osteria del Curato (a)	21.4.1999	148.710	143.900	86.340	5.515		66.200.000.000	4.480.530.166			20.140.000.000	2.008.841.952
- Nodo di Termini (a)	20.11.1995	65.390	71.688	39.234	3.216		32.695.000.000	2.302.128.018			6.539.000.000	652.225.300
TOTALI IN LIRE		**627.300**	**638.114**	**373.494**	**8.731**	**15.319**	**98.895.000.000**	**6.782.658.184**	**94.130.000.000**	**5.987.190.902**	**180.469.000.000**	**18.000.680.156**
TOTALI IN EURO		**323,973**	**329,558**	**192,894**	**4,509**	**7,912**	**51.075.005,035**	**3.502.950,613**	**48.614.087,911**	**3.092.126,048**	**93.204.460,122**	**9.296.575,455**

NOTE:

(a) Indicata a colonna 11 la quota residua di contributo, mentre la parte corrispondente ai mutui già accesi ed indicata, per Roma, nella colonna 7 e, per Firenze, nella colonna 9 è pari alla rideterminazione di cui al precedente allegato 1.

ALLEGATO 4

INTERVENTI NON AVVIATI - NUOVO QUADRO FINANZIARIO LEGGI N. 211/92, 611/96, 30/98, 194/98 (milioni di lire)

LOCALITA'/	COSTO	VOLUME	Legge 211/92 art. 9		Legge 611/96	Legge 30/98 art. 10	Legge 194/98 art. 3 co. 4
INTERVENTO	INTERVENTO	INVESTIM.	28 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni
BERGAMO							
Tranvia Bergamo-S.Antonio e Bergamo-Torre Boldone	125.000,00	75.000,00	3.808,00				950,00
BOLOGNA							
Linea tranviaria S.Lazzaro-Borgo Panigale	368.960,00	221.376,00	945,59	0,00	14.458,00	277,00	
BRESCIA							
Metropolitana leggera	689.636,00	413.781,60			15.989,90		
FIRENZE							
Linea tranviaria Piazza Beccaria-Peretola	260.000,00	156.000,00			7.106,00		
GENOVA							
Ulteriori opere linea metro tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole	232.000,00	130.000,00	8.304,00				
MILANO							
Linea tranviaria Garibaldi-Cinisello	250.000,00	150.000,00			12.113,60		
NAPOLI							
Metropolitana linea 1 tratta Dante-Garibaldi	700.000,00	175.000,00	6.010,00				5.000,00
		175.000,00	12.592,50		2.398,30		
LTR	365.000,00	219.000,00			12.147,00		
PADOVA							
Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle	118.687,00	71.212,20	4.549,00			733,00	
PALERMO							
Sistema tranviario	416.215,55	41.517,33			3.638,67		

LOCALITA'/	COSTO	VOLUME	Legge 211/92 art. 9		Legge 611/96	Legge 30/98 art. 10	Legge 194/98 art. 3 co. 4
INTERVENTO	INTERVENTO	INVESTIM.	28 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni
RIMINI							
Filovia	122.930,00	73.758,00			5.956,50		
ROMA							
Parco rotabili linea A	282.000,00	169.200,00	9.466,00				
Metropolitana linea B diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro	872.690,00	523.614,00	23.903,00				4.624,00
Ferrovia Roma-Pantano tratta Torrenova-Giglioli	200.000,00	120.000,00	6.388,00				
SAVONA							
Linea tranviaria Albissola-Savona Vado	80.000,00	48.000,00	3.934,50				
SPOLETO							
Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca	41.800,00	12.500,00	798,00				
VENEZIA							
Linea tranviaria Favaro Mestre-Venezia S.Marta (1)	188.600,00	113.160,00			5.202,30		
VERONA							
Linea tranviaria (2)	202.300,00	46.380,00			2.509,80		
OSIMO							
Ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio-centro storico	5.620,00	3.372,00	245,00				

LOCALITA'/	COSTO	VOLUME	Legge 211/92 art. 9		Legge 611/96	Legge 30/98 art. 10	Legge 194/98 art. 3 co. 4
INTERVENTO	INTERVENTO	INVESTIM.	28 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni
PERUGIA							
Minimetrò - 1° lotto funzionale Pian di Massiano-Pincio centro	114.800,00	38.880,00	2.826,00				
PROVINCIA DI ANCONA							
Sistema integrato autobus-treno (3)	38.000,00	8.400,00		594,00			
TOTALE IN LIRE	**5.674.238,55**	**2.985.151,13**	**83.769,59**	**594,00**	**81.520,07**	**1.010,00**	**10.574,00**
TOTALE IN EURO	**2.930,50**	**1.541,70**	**43,26**	**0,31**	**42,10**	**0,52**	**5,46**

NOTE:

(1) Oltre ad un contributo, assegnato in via programmatica, di 2.878,2 milioni di lire sull'art. 9 della legge n. 211/1992 - 1° limite d'impegno.

(2) Assegnato ulteriore contributo in conto capitale di 75 miliardi di lire a valere sull'art. 3, c. 4, lett a), della L. n. 194/1998.

(3) Assegnazione programmatica.

ALLEGATO 5

INTERVENTI NON AVVIATI - NUOVO QUADRO FINANZIARIO LEGGE N. 448/1998 (importi in milioni di lire)

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - IMPORTO (2)	CONTRIBUTO ANNUO (B) - ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - COSTO A CARICO STATO (C)	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - % (D=C/A)
	2° stralcio progetto "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero città senza auto": percorso meccanizzato S.Nicolò, percorso meccanizzato V.le Matteotti-P.zza della Libertà	20.210,00	1.028,10	20	12.126,00	60,00
VENETO	VERONA					
	Completamento sistema tranviario: tratta Policlinico di Borgo Roma-parcheggio scambiatore di Verona sud, tratta stazione FS Porta Nuova-stazione FS Parona	296.000,00	15.057,83	20	177.600,00	60,00
EMILIA-ROM.	PROVINCIA RIMINI					
	Completamento programma di realizzazione del trasporto rapido costiero tratte Rimini FS-Fiera e Riccione FS-Cattolica	125.081,00	6.363,00	20	75.048,60	60,00
EMILIA-ROM.	FERRARA					
	Impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara-Codigoro alla linea FS Ferrara-Rimini e interramento	69.200,00	3.520,28	20	41.520,00	60,00
PUGLIA	BRINDISI					
	Costruzione minimetro stazione FS-ospedale Perrino	60.000,00	3.052,26	20	36.000,00	60,00
LOMBARDIA	BRESCIA					
	Metropolitana automatica: estensione est Concesio-Sanpolino	99.010,00	5.036,74	20	59.406,00	60,00
EMILIA-ROM.	REGGIO EMILIA					
	Potenziamento linee ferroviarie urbane e nuovo collegamento ferroviario Reggio Emilia FS-San Lazzaro	58.394,00	2.970,56	20	35.036,40	60,00
	TOTALE IN LIRE	**3.537.950,00**	**179.979,27**		**2.122.770,00**	
	TOTALE IN EURO	**1.827,20**	**92,95**		**1.096,32**	

NOTE:
(1) Al lordo dei parcheggi, ove inclusi.
(2) Importi contributi calcolati in base al tasso di sconto del 5,75% ed arrotondati alle £. 100.000.=

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - IMPORTO (2)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - COSTO A CARICO STATO (C)	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - % (D=C/A)
AREE METROPOLITANE						
LAZIO	ROMA					
	Metropolitana linea C, tratta T5 Malatesta-Alessandrino	964.300,00	49.054,97	20	578.580,00	60,00
CAMPANIA	NAPOLI					
	Realizzazione della tratta urbana Centro direzionale-Capodichino	208.809,00	10.622,34	20	125.285,40	60,00
PIEMONTE	TORINO					
	Prolungamento linea 1 metropolitana automatica Porta Nuova-Lingotto	610.007,00	31.031,70	20	366.004,20	60,00
LOMBARDIA	MILANO					
	Prolungamento linea 3 metropolitana Maciachini-Comasina	682.552,00	34.722,15	20	409.531,20	60,00
CAMPANIA	NAPOLI					
	Realizzazione nodo di interscambio Cilea tra le linee 1 Metropolitana Napoli e linea Circumflegrea S.E.P.S.A.	77.000,00	3.917,07	20	46.200,00	60,00
CAMPANIA	PROVINCIA NAPOLI					
	Potenziamento, estensione e ammodernamento rete filoviaria Napoli-Teverola	23.449,00	1.192,88	20	14.069,40	60,00
PUGLIA	BARI					
	Ferrotranviaria - prolungamento da fermata Ospedale S.Paolo a zona Cecilia e a V.le Regioni	46.448,00	2.362,86	20	27.868,80	60,00
LAZIO	ROMA					
	Metropolitana linea A 3° stralcio funzionale, tratta Termini-Anagnina sub stralcio 3-4 e 6/7	95.820,00	4.874,47	20	57.492,00	60,00
VENETO	VENEZIA					
	Collegamento tranviario 2^ tratta Mestre centro-Marghera	101.670,00	5.172,06	20	61.002,00	60,00
AREE URBANE						
UMBRIA	SPOLETO					

01A4854

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 aprile 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società «C.A.F. Interregionale imprese S.r.l.», in Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte dirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti;

Vista l'istanza prodotta in data 12 marzo 2001 con la quale la società C.A.F. Interregionale imprese S.r.l., con sede in Vicenza, via Ontani n. 48 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00926610247, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, dott. Andrea Gatos, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 maggio 2000 a rogito del notaio dott. Gian Paolo Boschetti, numero di repertorio 167166 e numero di raccolta 26423, nonché lo statuto ad esso allegato, da cui risulta che il capitale sociale sottoscritto di L. 145.000.000 è stato interamente versato presso la Banca Nazionale del lavoro - Dipendenza di Vicenza, giusta quietanza rilasciata in data 16 maggio 2000;

Vista l'omologazione del tribunale di Vicenza in data 30 giugno 2000;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Associazione degli industriali della provincia di Trento, con sede in Trento, via A. De Gasperi n. 77 - codice fiscale n. 80016390223;

Associazione degli industriali della provincia di Udine, con sede in Udine, via dei Torriani n. 2 - codice fiscale n. 80001910308;

Associazione degli industriali della provincia di Trieste, con sede in Trieste, piazza Scorcola n. 1 - codice fiscale n. 80011410323;

Associazione degli industriali della provincia di Cagliari, con sede in Cagliari, viale Colombo n. 2/A - codice fiscale n. 80001750928;

Unione degli industriali della provincia di Padova, con sede in Trento, via E. P. Masini n. 2 - codice fiscale n. 92112270282;

Associazione degli industriali della provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, piazza Castello n. 3 - codice fiscale n. 80002370247;

Unione degli industriali della provincia di Treviso, con sede in Treviso, piazza S. Andrea n. 10 - codice fiscale n. 80001050261;

Associazione degli industriali della provincia di Verona, con sede in Verona, piazza Cittadella n. 12 - codice fiscale n. 80007490230;

Unione degli industriali della provincia di Pordenone, con sede in Pordenone, via dei Molini n. 4 - codice fiscale n. 80000550931;

Associazione industriali della provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, via A. Casalini n. 1 - codice fiscale n. 80005370293;

Unione degli industriali della provincia di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 1056 - codice fiscale n. 80009920275;

Assindustria Belluno - Associazione degli industriali della provincia di Belluno, con sede in Belluno, via S. Lucano n. 15 - codice fiscale n. 80000630253;

Associazione degli industriali della provincia di Lucca, con sede in Lucca, piazza Bernardini n. 41 - codice fiscale n. 80002310466;

Unione industriale pratese, con sede in Prato, via Valentini n. 14 - codice fiscale n. 84004510487;

Associazione degli industriali della provincia di Firenze, con sede in Firenze, via Valfonda n. 9 - codice fiscale n. 80005830486;

Viste le deleghe con le quali la Confindustria confederazione generale dell'Industria italiana con sede in Roma, viale della Astronomia n. 30, quale associazione sindacale di categoria fra imprenditori istituita da oltre dieci anni e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha rilasciato le autorizzazioni alle associazioni territoriali sopraindicate, alla costituzione di Centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 34190615, stipulata in data 19 febbraio 2001 e la successiva inte-

grazione in data 14 marzo 2001 con la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. - Agenzia generale di Vicenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999 dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, della società di servizi P.I.A. S.r.l. - Progetto Internet per aziende in forma abbreviata P.I.A. S.r.l., con sede in Vicenza, via Ontani n. 48 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 02500850249;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale di detta società di servizi è interamente posseduto dalle società S.A. S.r.l. e Studi associati di consulenza aziendale S.r.l. entrambe con sede legale in Vicenza, via Ontani n. 48, ed associate alle organizzazioni territoriali che hanno costituito il C.A.F.;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 8 gennaio 2001 dall'ordine dei dottori commercialisti del tribunale di Vicenza, in merito all'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile fiscale, dott. Gianni Giglioli, iscritto al n. 142 dell'Albo tenuto dal suddetto ordine;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società richiedente e dall'amministratore unico della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società C.A.F. Interregionale imprese S.r.l., con sede in Vicenza, via Ontani n. 48 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00926610247, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 aprile 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A4758

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 597 del 6 marzo 2001 con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio del registro di Arezzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 29, 30, 31 marzo 2001 per consentire le operazioni connesse al trasloco di detto ufficio negli ex locali dell'Agenzia delle entrate - ufficio I.V.A. di Arezzo;

Vista la nota n. 738 del 2 aprile 2001 con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio del registro di Arezzo ha confermato il mancato funzionamento del predetto ufficio per i giorni 29, 30, 31 marzo 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio del registro di Arezzo è accertato per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 aprile 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A4673

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di un allagamento dei locali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 21 marzo 2001, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 26 marzo 2001 con nota protocollo n. 907/2.1.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 aprile 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A4681

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2001.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 6, commi 8 e 9, ed in particolare l'art. 4;

Viste le deliberazioni di approvazione dello statuto d'ateneo adottate dal comitato tecnico, riunitosi con funzioni di senato accademico e di consiglio di amministrazione, nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il decreto 15 marzo 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 178/1998, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto d'ateneo approvato il 5 febbraio 2001 per quanto concerne gli articoli 1 e 43, 7, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 27 e 28;

Preso atto che il comitato tecnico, riunitosi con funzioni di senato accademico e di consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2001, in aderenza ai rilievi concernenti gli articoli 1 e 43, 7, 8, 14, 19, 22 e 28, ha apportato ogni conseguente modifica allo statuto già approvato;

Constatato che lo stesso comitato tecnico nella succitata seduta del 26 marzo 2001 si è espresso con voto unanime per il mantenimento delle norme previste dagli articoli 12, 26 e 27;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto d'ateneo in questione;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «statuto dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 10 aprile 2001

Il rettore: BOSCO

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Natura e ruolo dell'Ateneo

1. L'Istituto universitario di scienze motorie - IUSM di Roma, di seguito denominato Ateneo, è una comunità di docenti, studenti e personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario. È sede primaria di ricerca scientifica e di istruzione superiore, con particolare riferimento agli specifici campi delle scienze dello sport e del movimento umano. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

Scopi dell'Ateneo

1. L'Ateneo, nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei docenti fornendo i necessari strumenti ed attivando gli opportuni incentivi.

2. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione, garantisce la libertà di insegnamento, assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società, con particolare riguardo alle attività professionali, organizzative, promozionali e manageriali connesse alle scienze dello sport e del movimento umano; allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero dell'integrità psicofisica dell'individuo; all'insegnamento pubblico e privato dell'educazione fisica, motoria e sportiva.

3. Promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; cura l'orientamento agli studi universitari; organizza le attività di tutorato; sostiene le attività formative complementari degli studenti; favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attività culturali, sportive e ricreative.

4. Sostiene e promuove il processo di integrazione nell'ambito dell'Unione europea ed in tale ambito e sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti.

5. Promuove l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità.

6. Persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Art. 3.

Principi relativi all'azione dell'Ateneo

1. L'Ateneo attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento didattico di Ateneo adatta gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realtà servita ed all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo *curricula* comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge.

2. Le attività didattiche e tutoriali sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

3. L'Ateneo promuove un proficuo rapporto con le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, cura l'aggiornamento del proprio personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario e favorisce l'organizzazione da parte dello stesso personale di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 4.

Corsi e titoli

1. L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diplomi di specializzazione (DS).

2. L'Ateneo può inoltre attivare, disciplinandoli nel proprio regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello.

3. L'Ateneo favorisce, altresì, l'aggiornamento professionale organizzando corsi di formazione permanente e ricorrente anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

Art. 5.

Organizzazione dell'Ateneo

1. Sono organi centrali di governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

2. È organo propositivo e consultivo degli organi centrali di governo il consiglio degli studenti. Esso ha titolo ad esprimersi su temi di specifico interesse degli studenti stessi.

3. L'attività di gestione è svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Ateneo, che rispondono dei relativi risultati.

4. Sono strutture dell'Ateneo:

a) l'amministrazione centrale;

b) il dipartimento, il centro interdipartimentale di ricerca ed il centro di servizi e gestione;

c) la facoltà.

5. L'Ateneo agisce anche in collaborazione con altre università e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.

6. Le strutture amministrative dell'Ateneo sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

Titolo II

CAPO I - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Sezione I

RETTORE

Art. 6.

Funzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.

2. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e dispone l'attuazione delle rispettive deliberazioni;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) nomina i componenti gli organi centrali di governo, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione interna;

d) presenta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo agli organi centrali di governo competenti;

e) esercita l'autorità disciplinare nei confronti di tutte le componenti la comunità universitaria;

f) cura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario;

g) stipula contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle strutture didattiche e di ricerca e del direttore amministrativo;

h) presenta le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte dell'organo competente;

j) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

k) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori confermati.

3. L'elettorato attivo spetta altresì, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo:

a) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al precedente comma;

b) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al precedente comma.

4. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica le funzioni del rettore sono esercitate dal prorettore vicario sino a nuove elezioni; il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il quadriennio successivo.

Art. 8.

Prorettore

1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un prorettore vicario con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

2. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo prorettori delegati alla firma.

3. Il prorettore vicario ed i prorettori delegati alla firma possono fruire di un'indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

4. Il rettore può, altresì, delegare con proprio decreto sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

Sezione II

SENATO ACCADEMICO

Art. 9.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso è altresì organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare il senato accademico:

a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, stabilendo le priorità nella destinazione delle risorse e nella formazione del bilancio;

b) delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente in base alle disponibilità finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;

c) definisce il fabbisogno in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

d) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i regolamenti;

e) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di centri interuniversitari di ricerca;

f) delibera i regolamenti di Ateneo: generale, didattico e delle attività formative complementari degli studenti;

g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Ateneo;

h) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

i) approva le convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca;

j) assume ogni iniziativa utile a definire i programmi didattici e di ricerca dell'Ateneo ed a verificarne l'attuazione, anche in base alle analisi di produttività della ricerca scientifica e della didattica condotte dal nucleo di valutazione interna;

k) delibera il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

l) esprime al rettore pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo;

m) designa, su proposta del rettore, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione;

n) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;

o) delibera le modifiche allo statuto.

Art. 10.

Composizione del senato accademico

1. Sono membri di diritto:

a) rettore;

b) prorettore vicario;

c) preside di facoltà;

d) direttore di dipartimento;

e) direttore amministrativo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.

2. Sono membri elettivi:

a) due rappresentanti della facoltà da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati afferenti alla facoltà stessa;

b) due rappresentanti degli studenti;

c) un rappresentante del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario.

3. I membri elettivi esprimono parere sulle modifiche dello statuto ed hanno diritto di voto sulle seguenti materie:

a) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;

b) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;

c) definizioni del fabbisogno in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

d) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno ogni tre mesi.

5. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni.

6. Le norme di funzionamento del senato accademico sono oggetto di apposito regolamento approvato dallo stesso senato.

7. I membri del senato accademico possono fruire di una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Sezione III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione;

e) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti;

f) l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in base al fabbisogno stabilito dal senato accademico;

g) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

h) delibera i contratti, le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione inoltre:

a) su proposta del rettore designa: il direttore amministrativo; il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione interna;

b) esprime parere sulle modifiche dello statuto;

c) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;

d) controlla la consistenza e la funzionalità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;

e) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attività didattica e scientifica;

f) stabilisce la misura delle indennità di carica previste dal presente statuto.

Art. 12.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da membri di diritto, designati ed elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) rettore;

b) direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Sono membri designati:

a) prorettore vicario;

b) quattro esperti designati dal senato accademico su proposta rettore, scelti secondo criteri di professionalità e competenza, che abbiano maturato complessivamente almeno un quinquennio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società, enti ed amministrazioni del settore pubblico o privato o di funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private;

c) un rappresentante degli enti che concorrono significativamente al finanziamento dell'Ateneo.

4. È membro elettivo un rappresentante degli studenti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il consiglio è comunque convocato almeno ogni tre mesi.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni. La mancata nomina di componenti elettivi non inficia l'insediamento del collegio.

7. Le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono oggetto di apposito regolamento approvato dallo stesso consiglio.

8. I membri del consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica nella misura stabilita dallo stesso consiglio.

CAPO II - ORGANI DI VALUTAZIONE
E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 13.

Nucleo di valutazione

1. L'Ateneo promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica.

2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da non meno di cinque e non più di nove membri di cui almeno due esterni all'Ateneo stesso. Il nucleo è designato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

3. Il funzionamento del nucleo è definito dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La relazione annuale del nucleo è inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo dell'Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei tre membri effettivi, due devono essere prescelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del MURST; dei due membri supplenti, uno deve essere prescelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del MURST. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il collegio è nominato dal rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.

3. Il collegio ha durata quadriennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione.

4. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

CAPO III - ORGANI DI GESTIONE

Art. 15.

Amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale è suddivisa in strutture funzionalmente omogenee rispetto alle diverse aree di competenza. L'attività amministrativa svolta dall'amministrazione centrale e dai centri di gestione autonoma si ispira ai principi della pubblicità e trasparenza degli atti, della semplicità e snellezza delle procedure, della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.

Art. 16.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è preposto all'amministrazione centrale ed alle strutture amministrative e tecniche finalizzate all'attività amministrativa e alla organizzazione e gestione dei servizi generali. In particolare, cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal consiglio di amministrazione; attribuisce gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi da conseguire e le risorse per la loro realizzazione; adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; adotta gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione delle misure correlate al grado di responsabilità; richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; formula proposte, esprime pareri e riferisce al consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza.

2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, designa il direttore amministrativo fra i dirigenti dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica o privata. Il contratto ha durata quadriennale ed è rinnovabile. La revoca anticipata dell'incarico è disposta dal rettore previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con atto motivato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.

3. Il direttore amministrativo nomina un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua indisponibilità, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti ed i funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati, dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.

2. Il rettore, su proposta motivata del direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, può assegnare funzioni dirigenziali a termine a funzionari dell'Ateneo.

CAPO IV - ORGANI AUSILIARI CENTRALI

Art. 18.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo ausiliario centrale dell'Ateneo ed ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi centrali di governo sulle tematiche di interesse degli studenti stessi. Il consiglio:

a) formula al senato accademico proposte in materia di regolamento didattico di Ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;

b) esprime parere: sul regolamento degli studenti; sul piano triennale di sviluppo per quanto concerne la didattica; relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti;

c) formula proposte sulle modalità di svolgimento delle attività formative complementari;

d) promuove i rapporti con le rappresentanze studentesche di altri Atenei nazionali, europei ed internazionali.

3. Il consiglio degli studenti è nominato dal rettore, dura in carica due anni ed è composto da quindici membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.

4. Il rettore con proprio decreto, sentito il senato accademico, emana il regolamento concernente il funzionamento del consiglio degli studenti proposto dallo stesso consiglio.

CAPO V - STRUTTURE DI RICERCA

Art. 19.

Dipartimento

1. Il Dipartimento ha lo scopo di organizzare uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. Il Dipartimento, con le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo:

a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;

b) organizza le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;

c) ai fini di una equilibrata distribuzione del carico didattico, concorre alla attribuzione degli incarichi didattici, in base alle richieste ed indicazioni programmate dalle strutture didattiche;

d) esprime parere sulla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori per i settori scientifico-disciplinari che organizza;

e) propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori.

2. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dei settori di ricerca e delle attività ad esso connesse. I professori ed i ricercatori hanno facoltà di opzione fra i dipartimenti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

3. Sono organi del Dipartimento: direttore, consiglio e giunta.

4. Il direttore è eletto dai membri del consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; è responsabile delle attività del Dipartimento stesso, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice direttore che lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attività del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della struttura. Il segretario amministrativo è responsabile dei procedimenti amministrativi. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal direttore amministrativo, su proposta del direttore, sentito il consiglio di Dipartimento, ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il consiglio è l'organo che indirizza e programma le attività del Dipartimento e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno inoltre parte le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

9. Le modalità di funzionamento del consiglio, nonché le modalità di designazione e la consistenza delle rappresentanze, sono contenute nel regolamento del Dipartimento.

10. Il consiglio può delegare specifiche competenze alla giunta.

11. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

12. Composizione della giunta, durata del mandato, modalità di elezione e di funzionamento sono previste dal regolamento del Dipartimento.

Art. 20.

Costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta.

2. La costituzione è approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione e della omogeneità per fini e per metodo.

3. I dipartimenti si possono articolare in sezioni.

4. Le modalità e le condizioni di costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Art. 21.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti tra più dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.

2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, è approvata dal senato accademico sulla base della disponibilità delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

CAPO VI - STRUTTURE DI DIDATTICA

Art. 22.

Strutture didattiche d'Ateneo

1. Le strutture didattiche attivabili dall'Ateneo sono, nell'ordine:

a) le facoltà;

b) i corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master universitario.

2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal rettore, su proposta del consiglio didattico interessato e su delibera della facoltà, previo parere del consiglio di amministrazione ed approvazione del senato accademico.

3. I regolamenti didattici possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

4. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche interfacoltà o interateneo, anche con Atenei esteri, a ciascun livello di corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche le scuole interateneo di specializzazione (SIS), dottorati di ricerca consorziati, corsi master congiunti.

Art. 23.

F a c o l t à

1. La facoltà è la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.

2. La facoltà organizza e coordina l'attività didattica dei corsi di studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora più facoltà dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un corso di studio, il senato accademico determina la facoltà alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi.

3. Il numero e la denominazione delle facoltà dell'Ateneo sono stabiliti dal rettore su delibera del senato accademico.

Art. 24.

Organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside.

Art. 25.

Funzioni e composizione del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla facoltà stessa e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno.

2. Il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento di facoltà disciplinano le forme e i tempi entro cui il consiglio di facoltà è invitato a deliberare.

3. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e dalle rappresentanze dei ricercatori non confermati e degli studenti. Le modalità di funzionamento della facoltà, nonché le modalità di designazione e la consistenza delle rappresentanze, sono contenute nel regolamento di facoltà.

Art. 26.

Preside della facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il preside può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

3. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati;

b) dalle rappresentanze dei ricercatori non confermati e degli studenti in seno al consiglio di facoltà.

4. Il voto espresso dalle componenti di cui al punto *b)* è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo i criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il preside designa tra i professori di ruolo un preside vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario è nominato dal rettore.

6. Il preside può delegare parte delle sue funzioni ad altri professori di ruolo, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

Art. 27.

Classi di corsi di studio

1. Le classi di corsi di studio sono attivate dall'Ateneo all'interno delle facoltà, quali raggruppamenti di corsi di studio, ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Detti decreti determinano le denominazioni delle classi nonché gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

2. Le classi di corso di studio sono rette da un consiglio di classe che opera per l'organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il consiglio di classe, costituito secondo quanto previsto dal regolamento didattico di classe, ha di norma funzioni propositive nei confronti del consiglio di facoltà cui afferisce.

4. Il consiglio di classe è presieduto da un presidente eletto in base al regolamento didattico di classe tra i professori di ruolo che lo compongono.

5. Le classi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, su delibera della facoltà approvata dal senato accademico, possono essere congiunte in una classe unificata retta da un unico consiglio.

Art. 28.

Corsi di studio

1. I corsi di studio, raggruppati in classi di appartenenza secondo quanto previsto dai decreti ministeriali, sono disciplinati dal regolamento didattico d'Ateneo che ne definisce le specifiche competenze scientifiche e professionali.

2. I corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse facoltà dell'Ateneo (corsi interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (corsi di studio interuniversitari). I regolamenti didattici dei corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme che regolano il funzionamento sul piano didattico e amministrativo.

3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso di studio la cui costituzione e funzioni sono indicate nel regolamento didattico di corso di studio.

4. Il collegio didattico è presieduto da un coordinatore eletto in base al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo che ne fanno parte.

5. Nel caso in cui all'interno di una classe di corsi di studio sia attivato un solo corso di studio, il collegio didattico coinciderà con il consiglio di classe.

CAPO VII - STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE

Art. 29.

Centri autonomi di gestione

1. Ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali di ricerca ed ai centri di servizi e gestione è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione può anche individuare centri di gestione ai quali non è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Le norme che regolano il funzionamento di tutte le strutture con autonomia gestionale sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le strutture amministrative e tecniche collocate entro i centri autonomi di gestione e il relativo personale, sono posti alle dipendenze del responsabile di ciascun centro. I segretari amministrativi assicurano un efficace collegamento tra l'attività dei Centri medesimi e le linee generali dell'attività di gestione dell'amministrazione centrale. Essi dipendono dal responsabile del rispettivo centro e rispondono al direttore amministrativo della corretta applicazione delle procedure, dei regolamenti e degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

Titolo III
NORME COMUNI

CAPO I - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 30.

Anno accademico

1. Il calendario accademico è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico.

2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico dell'Ateneo.

Art. 31.

Formazione e professionalità

1. L'Ateneo promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di detto personale, valorizzando le professionalità acquisite.

2. Con modalità da definire nel regolamento generale, l'Ateneo può attivare rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a cinque anni, per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire ad esigenze organizzative a carattere transitorio.

Art. 32.

Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Ateneo o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

CAPO II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 33.

Criteri generali

1. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale e devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 34.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato.

3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. L'Ateneo può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.

Art. 35.

Capacità giuridica

1. In base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, è facoltà dell'Ateneo:

a) concludere con altri enti accordi di collaborazione in attività istituzionali di interesse comune;

b) partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

c) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività negoziale;

d) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;

e) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

f) svolgere contrattazione attiva.

Art. 36.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo

1. Fatto salvo il riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore, il diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, spetta a quest'ultimo. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Ateneo può riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

CAPO III - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 37.

Regolamenti

1. L'Ateneo opera in base: al regolamento generale; al regolamento didattico; al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; ad ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie.

2. Il regolamento generale contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'Ateneo ed alle modalità di elezione degli organi di governo.

3. Il regolamento generale di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative.

5. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

6. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità.

7. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

8. I regolamenti delle strutture didattiche sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e previo controllo di legittimità e di merito da parte del senato accademico.

9. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e previo controllo di legittimità e di merito da parte del senato accademico.

10. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale.

Art. 38.

Validità delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di Ateneo può prevedere deroghe a questa norma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 39.

Pubblicità dei verbali

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. 40.

Segretario degli organi collegiali

1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato.

Art. 41.

Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Le indennità di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili fra loro né con gettoni di presenza. Sono aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.

Art. 42.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore e a ogni membro del senato accademico. Spetta, altresì, al consiglio di amministrazione e ai consigli delle strutture con maggioranza assoluta.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.

3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intende per:

Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ateneo: L'Istituto universitario di scienze motorie - IUSM di Roma;

professori ordinari: i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;

professori associati: i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;

personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario: i dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

studenti: gli iscritti regolarmente alle attività di formazione dell'Ateneo.

organizzazioni sindacali: sia le confederazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto università sia le rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

Art. 44.

Docenti non universitari ex art. 5 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178

1. Ai docenti non universitari in servizio ad esaurimento presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, è assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi collegiali:

a) senato accademico;

b) consiglio di Dipartimento;

c) consiglio di facoltà;

d) consiglio di classe di corso di studio.

2. Al rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato accademico spetta l'elettorato attivo per l'elezione del rettore. Lo stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di statuto ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del terzo comma dell'art. 10 del presente statuto.

3. I regolamenti di Dipartimento, di facoltà e di classe di corso di studio disciplinano la consistenza e le attribuzioni delle rappresentanze dei docenti non universitari ex art. 5 del decreto legislativo n. 178/1998.

Art. 45.

Norme elettive generali

1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.

2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal regolamento generale di Ateneo.

3. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale, nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 31 luglio dell'anno accademico di scadenza, secondo le norme stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 46.

Comitato tecnico ex art. 4 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178

1. Ai fini del completamento del processo di trasformazione previsto dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ed a mente della complessità delle procedure di consolidamento del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, per assicurare la necessaria continuità dell'azione di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo stesso, nelle more della prima applicazione del presente statuto e, comunque, per un periodo non superiore a due anni, il comitato tecnico previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 178/1998 mantiene, nella sua attuale composizione, le funzioni di consiglio di amministrazione ed il presidente del comitato stesso mantiene le funzioni di rettore dell'Ateneo.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 47.

Validità ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Ateneo le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.

3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

4. Nelle more della emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti.

5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.

6. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

01A4688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Riepilogo trimestrale dei lavori affidati in economia mediante cottimo d'importo inferiore a 20.000 euro

IL PRESIDENTE

Premesso che:

il consiglio dell'autorità, allo scopo di semplificare l'invio delle informazioni relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ha deliberato di riunire in un'unica scheda oltre ai lavori aggiudicati ed quelli af-fidati, anche i lavori e/o servizi affidati in economia - tramite cottimo - d'importo compreso tra 20.000 e 150.000 euro;

per le stesse finalità di semplificazione, il consiglio dell'autorità ha deliberato una cadenza trimestrale anziché annuale per l'invio delle informazioni riepilogative;

di tali intendimenti è stata data notizia con apposita comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001;

con la stessa comunicazione è stata altresì data notizia che la citata scheda, appositamente informatizzata, è stata inserita sul sito internet dell'autorità;

l'elenco riepilogativo concernente il primo trimestre 2001 dovrà pervenire all'osservatorio entro il 30 aprile 2001.

Comunica:

a decorrere dal primo trimestre 2001, l'obbligo del riepilogo trimestrale è riferito anche ai lavori affidati in economia - mediante cottimo - d'importo inferiore a 20.000 euro.

Dette ultime comunicazioni sono trasmesse all'osservatorio con nota contenente le sole informazioni relative al numero complessivo degli affidamenti ed all'importo complessivo dei lavori.

Roma, 17 aprile 2001

Il presidente: GARRI

01A4682

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 aprile 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 29 d'interesse relativa al trimestre 21 gennaio 2001/ 20 aprile 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004» indicizzato di nominali lire 1.000 mld - ISIN IT0000508165 - ridenominato in euro 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 30, pagabile dal 21 luglio 2001, resta fissato nella misura dell'1,25% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro lnterbank Offered Rate a tre mesi (Euribor). La quotazione dell'Euribor sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino: T = (Euribor + 1)^(0,25) - 1.

Dove T è il tasso trimestrale equivalente e Euribor è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario in questione, in data 21 luglio 2001, l'emittente procederà al rimborso anticipato totale del prestito e sarà riconosciuta agli obbligazionisti una maggiorazione lorda sul capitale nominale pari al 4%.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A4759

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651103/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77